

## AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

38122 TRENTO - Via del Maso Smalz 3

\_\_\_\_\_

Azienda Speciale Consorziale

**COPIA** 

# Verbale di deliberazione N. 47 della Commissione amministratrice

OGGETTO: PRESA D'ATTO VARIAZIONI IN SEDE DI ASSESTAMENTO GENERALE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2024-2025, ART. 175, COMMA 5-BIS DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.

L'anno 2023, addì 19 del mese di settembre alle ore 17:00, nella sede dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte a Trento in via del Maso Smalz n. 3, a seguito di regolare avviso recapitato a termine di legge, si è riunita la Commissione amministratrice con l'intervento dei signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	Risatti Stefano	Presidente	Presente
2	Nardelli Sandro	Vice Presidente	Presente
3	Broll Ivan	Consigliere	Presente
4	Buratti Alessia	Consigliere	Presente
5	Degasperi Fausto	Consigliere	Presente
6	Nardelli Olivio	Consigliere	Presente
7	Visconti Paolo	Consigliere	Presente

# Assiste il Direttore dell'Azienda dott. Maurizio Fraizingher con funzioni di Segretario.

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Commissione amministratrice a deliberare sull'oggetto suindicato.

#### La Commissione amministratrice

premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

richiamata la L.P. 09/12/2015 n. 18 che, in attuazione dell'art. 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei Comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 10 della L.R. 03/08/2015 n. 22, dispone che gli Enti locali trentini e loro organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m., nonché relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;

premesso che la medesima L.P. 18/2015, all'art. 49, comma 2, individua gli articoli del D.Lgs n. 267/2000 e s.m. che si applicano agli Enti locali;

rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della L.P. richiamata al paragrafo precedente prevede che "in relazione alla disciplina contenuta nel D.Lgs 267/2000 e s.m. non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale";

richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che, a decorrere dal 2017, gli Enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria:

preso atto che l'art. 193, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. dispone che, almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'Organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

visto l'art. 175, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. il quale prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio";

richiamata la deliberazione n. 7 di data 31/08/2023, con la quale l'Assemblea dell'Azienda forestale di Trento - Sopramonte ha deciso, tra l'altro:

- di dare atto del permanere degli equilibri finanziari nel rispetto del pareggio di bilancio nella gestione di competenza e di cassa e della non necessità di adottare misure di riequilibrio;
- di approvare le variazioni al bilancio pluriennale, procedendo con l'assestamento, come posto in evidenza nel prospetto allegato n. 1 e allegato n. 2 alla deliberazione;
- di demandare a successivi provvedimenti della Commissione Amministratrice l'approvazione delle conseguenti modifiche al Piano Esecutivo di Gestione 2023-2024-2025;

ritenuto necessario adeguare di conseguenza il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2024-2025, apportando le opportune variazioni, come evidenziato nell'allegato 1 alla presente deliberazione, parte integrante ed essenziale della stessa;

preso atto che l'art. 175, comma 5-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m. prevede che l'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione,

salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

- a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'articolo 187, comma 3quinquies;
- b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;
- variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;
- d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;
- e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3;
- e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione;

preso atto che lo stesso art. 175 comma 9 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. prevede che le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione sono di competenza dell'Organo esecutivo e che possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno;

dato atto che la presente proposta di modifiche non altera il pareggio finanziario e vengono rispettati l'equilibrio economico-finanziario e di parte capitale di cui agli artt. 162 e 193 del D.Lqs. 267/2000 e s.m.;

considerato che l'adozione del presente provvedimento non determina variazioni degli obiettivi gestionali a breve periodo, ma invece concorre, nei limiti delle disponibilità finanziarie, ad elevare il grado di efficienza ed efficacia dell'azione tecnico-amministrativa dell'Azienda forestale consentendo il finanziamento di iniziative operative;

rilevato che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2) del D.Lgs. 267/2000 non è necessario acquisire il parere dell'Organo di revisione sulla presente variazione di bilancio;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giungo 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

visti:

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.;
- il Codice degli Enti Locali approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n.2 modificata dalla Legge regionale 8 agosto 2018 n. 6;

- la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5 maggio 2009 n. 42);
- gli indirizzi e gli obiettivi ai quali deve essere conformata la conduzione dei beni silvopastorali affidati in gestione dal Comune di Trento e dall'A.S.U.C. di Sopramonte, definiti con deliberazione n. 10 di data 13/11/2002 dell'Assemblea dell'Azienda forestale Trento -Sopramonte;
- il testo coordinato dello Statuto dell' Azienda forestale Trento Sopramonte, con le modifiche apportate dalle deliberazioni del Consiglio del Comune di Trento n. 158 di data 9/12/2003 e del Comitato A.S.U.C. di Sopramonte n. 16 di data 15/12/2003;
- il Regolamento di contabilità dell' Azienda forestale Trento Sopramonte, approvato con deliberazione della Commissione amministratrice n. 10 di data 24 febbraio 2005 e s.m. e i., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile; viste inoltre:
- la deliberazione n. 8 di data 27/12/2022, immediatamente eseguibile, dell'Assemblea dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte, relativa all'approvazione del bilancio di previsione esercizi finanziari 2023-2024-2025;
- la deliberazione n. 1 di data 17/01/2023, immediatamente eseguibile, adottata dalla Commissione amministratrice dell'Azienda forestale Trento Sopramonte, relativa all'approvazione del Piano esecutivo di gestione 2023-2024-2025;

ritenuto di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, co. 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 modificata dalla Legge regionale 8 agosto 2018 n. 6, in relazione alla necessità di provvedere con la massima sollecitudine ad impegnare i fondi stanziati sui capitoli oggetto di variazione;

visti i favorevoli pareri tecnico-amministrativo e di regolarita' contabile, espressi rispettivamente da parte del dott. Maurizio Fraizingher, Direttore dell'Azienda forestale, e da parte della rag. Elga Speranza, Collaboratore amministrativo/contabile, ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

all'unanimità dei voti espressi ed accertati nelle forme di legge;

## delibera

- di prendere atto, in base a quanto esposto in premessa, dei risultati della verifica del permanere degli equilibri finanziari nel rispetto del pareggio di bilancio nella gestione di competenza e di cassa e della non necessità di adottare misure di riequilibrio, nonché delle variazioni in sede di assestamento generale così come approvate dall'Assemblea dell'Azienda forestale di Trento – Sopramonte con deliberazione n. 7 di data 31/08/2023;
- 2. di prendere atto, in particolare, dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione nelle quote di seguito indicate:
  - avanzo libero: applicazione di Euro 394.000,00;
  - avanzo accantonato: applicazione di Euro 35.000,00;
  - avanzo vincolato: applicazione di Euro 125.332,64, secondo quanto indicato dall'Assemblea dell'Azienda forestale di Trento Sopramonte con deliberazione n. 7 di data 31/08/2023:
- 3. di approvare le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione 2023-2024-2025, come evidenziate nell'allegato 1 alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della

stessa;

- 4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, quarto comma, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
- 5. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - a) opposizione alla Commissione amministratrice, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, quinto comma del C.E.L. approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2, modificata dalla Legge Regionale 8.08.2018 n. 6;
  - b) ricorso al T.R.G.A. di Trento, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
  - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell' art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'allegato 1 al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO ANZIANO F.to Fausto Degasperi IL PRESIDENTE F.to Stefano Risatti IL SEGRETARIO F.to Maurizio Fraizingher

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183, quarto comma del C.E.L. approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int. ed è immediatamente eseguibile.

# REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Art. 183, primo comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int.

Certifico io sottoscritto Segretario che copia del presente Verbale viene pubblicata il giorno 20/09/2023 all'Albo dell'Azienda, ove rimarrà esposta per dieci giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO F.to Maurizio Fraizingher

Allegati:

ALLEGATO 1.pdf

# CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Art. 183, terzo comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int.

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo aziendale, senza riportare entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva.

Trento Iì, 01/10/2023

IL SEGRETARIO F.to Maurizio Fraizingher

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Trento, lì

IL DIRETTORE
Maurizio Fraizingher